



Collegio di Garanzia dello Sport  
Seconda Sezione

Prot. n. 00790/17

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 80/2017, presentato, in data 2 agosto 2017, dal sig. Salvatore Casapulla contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Corte Federale d'Appello FIGC, il Tribunale Federale Nazionale FIGC e la Procura Federale FIGC per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 005/CFA del 3 luglio 2017, con la quale è stata irrogata, a carico dello stesso sig. Casapulla, la sanzione della inibizione di quattro anni e l'ammenda di € 30.000,00, per l'asserita violazione degli artt. 6, 7 e 4 del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC, nonché per l'annullamento di tutti gli atti a quello suindicato connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, ivi compresa la decisione del Tribunale Federale di primo grado, con la quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare di cinque anni di squalifica e l'ammenda di € 95.000,00, nonché il deferimento della Procura Federale, che ha attivato il giudizio in esame.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 25 settembre 2017.

IL PRESIDENTE  
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE  
F.to Vincenzo Nunziata

Depositato in Roma in data 25 settembre 2017.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face